Civile Ord. Sez. 5 Num. 25937 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO
Data pubblicazione: 29/09/2026

Oggetto: IRPEF, IRAP ed IVA 2007 - Rottamazione *quater* - Estinzione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5459/2017 R.G. proposto da:

FARCI SIMONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Allegro e dall'Avv. Paolo Mereu;

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4356/32/2016, depositata in data 22 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2026 del Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l'avviso n. T9B01NP02418, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva accertato ricavi non dichiarati in relazione all'anno di imposta 2007, liquidando maggiori IRPEF, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi. L'avviso scaturiva da un'indagine

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

penale, in seno alla quale il contribuente era imputato del reato di favoreggiamento della prostituzione, avendo svolto l'attività finalizzata a far pubblicare su riviste e siti internet annunci aventi ad oggetto il commercio di prestazioni sessuali a pagamento.

L'Ufficio si costituiva contestando l'avverso ricorso.

La CTP accoglieva l'impugnativa rilevando come il contribuente era stato assolto dalle accuse penali.

2. L'Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che riformava la decisione di prime cure: in primo luogo, riteneva irrilevante la sentenza n. 10062/22/14 in quanto relativa ad altro anno; inoltre, affermava la correttezza dell'operato dell'Agenzia.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L'Ufficio resiste con controricorso.

È stata fissata l'adunanza camerale per il 16 settembre 2026.

Il ricorrente, in data 3 giugno 2026, ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 32 e 33 DPR 600/73 e artt. 51 e 52 DPR 633/72 - Erronea e falsa interpretazione di legge in merito alla formazione della prova. Nullità dell'atto impugnato». Afferma che l'Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova del proprio assunto, ovvero della percezione di maggiori ricavi; in ogni caso, pur risultando il proprio nome nei contratti sottoscritti dagli inserzionisti, non aveva incassato le percentuali come indicate dall'Agenzia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al giudicato interno formatosi su anno di imposta correlato. – Intervenuta definitività della sentenza di primo grado relativa all'anno di imposta 2006». Afferma che la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

verifica fiscale aveva avuto ad oggetto 3 anni (dal 2006 al 2008), pertanto la sentenza relativa all'anno 2006 doveva spiegare efficacia di giudicato anche nel giudizio *de quo*.

3. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, in data 3 giugno 2026, ha depositato la documentazione attestante la definizione agevolata prevista dall'art. 1 della l. n. 197/2022 (rottamazione *quater*) ed il pagamento dell'unica rata. In particolare, dal dettaglio dell'avviso di accertamento esecutivo n. 66817014376439007000 (all. 2), avviso indicato al nr. prog. 4 nel prospetto di sintesi dei carichi oggetto di definizione (all. 1), emerge la corrispondenza di esso all'avviso di accertamento per cui è causa (il numero identificativo della partita, infatti, nella parte finale corrisponde al numero dell'avviso impugnato in questa sede).

4. Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono - dichiararsi l'estinzione del giudizio.

5. In presenza del pagamento complessivo dell'importo dovuto può dichiararsi, altresì, la cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1*quater* del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale